CENTRO SERVIZI "CA' ARNALDI"

Noventa Vicentina

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI-

Art.1 - Oggetto del servizio.

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti ascensori a servizio dell'immobile, di proprietà e in uso dell'Ente, secondo le modalità del presente capitolato.

L'operatore economico aggiudicatario deve dimostrare di essere in possesso dell'abilitazione per gli impianti di cui all'art.1 lettera F del DM 22 gennaio 2008 n.37.

Art. 2 - Durata del servizio

Il servizio avrà durata triennale dal 01/06/2024 al 31/5/2027 senza rinnovo tacito.

Art. 3 - Descrizione dei beni oggetto del servizio

Gli ascensori ed i relativi impianti, oggetto dell'appalto sono descritti nella tabella sottoelencata, che ne indica le caratteristiche tecniche, e i siti ove essi sono istallati

N	Ubicazione	Impianto n° Marca	Matricola
1	Noventa Vicentina (VI) via	20090423 ELMA	OT/S/00860/011/03/AU/1/03/2I/2/AM/UN/PS/DDI
	Fontana ,60		COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 32/2011
	Centro Servizi Ca' Arnaldi		·
2	Noventa Vicentina (VI) via	20090424 ELMA	OT/S/00860/011/03/AU/1/03/2I/2/AM/UN/PS/DDI
	60, Fontana		COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 33/2011
	Centro Servizi Ca' Arnaldi		·
3	Noventa Vicentina (VI) via	20090425 ELMA	OT/S/00860/011/03/AU/1/03/2I/2/AM/UN/PS/DDI
	60, Fontana		COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 34/2011
	Centro Servizi Ca' Arnaldi		·
4	Noventa Vicentina (VI) via	20090426 ELMA	OT/S/00860/011/03/AU/1/03/2I/2/AM/UN/PS/DDI
	60, Fontana		COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 35/2011
	Centro Servizi Ca' Arnaldi		

Art. 5 - Descrizione del servizio di manutenzione da espletare

Il servizio di gestione degli ascensori, elencati all'art. 3, dovrà essere espletato nel rispetto delle normative vigenti in materia e comprende:

Operazioni per visita periodica bimestrale

- verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici, in particolare delle porte dei piani e delle serrature, con sostituzione dei componenti danneggiati e delle parti usurate.
- Verifica dello stato di conservazione di funi e catene;
- Esecuzione delle operazioni di pulizia ordinaria (fossa, vano di corsa....) e di lubrificazione del macchinario, rotismi e guide con fornitura di lubrificanti, grassi, pezzami e fusibili;
- Compilazione del rapporto di intervento, con indicazione delle operazioni effettuate, e trasmissione al Centro Servizi;

> Operazioni per visita semestrale

- Verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- Verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- Verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- Annotare i risultati delle verifiche sul libretto in dotazione all'impianto così come prescritto dal comma 4 art.15 del DPR 162/1999, come modificato dal DPR 214/2010;
- Invio, senza ulteriore addebito se il tempo dell'intervento è inferiore a 2 ore (nel limite del tetto annuo di 10 ore) e non necessita di pezzi di ricambio, di personale specializzato da inviare su giustificata richiesta e nei limiti del normale orario di lavoro della ditta aggiudicataria, per ovviare ad eventuali improvvise interruzioni del servizio.

> Servizio Reperibilità:

- Messa a disposizione di un centro di assistenza presidiato 24 ore su 24 – 7 giorni su 7, collegato telefonicamente con la cabina dell'elevatore, per la ricezione delle richieste di intervento;

- Reperibilità di personale specializzato da inviare, su giustificata richiesta, 24 ore su 24 7 giorni su 7,
 in caso d'emergenza per liberare persone bloccate in cabina;
- Manutenzione del dispositivo di collegamento
- Messa a disposizione di scheda telefonica GSM attiva per il collegamento tra cabina e centro di assistenza;
- Traffico fonia e dati compreso

Prestazioni speciali:

- Assistenza al Centro Servizi nell'incarico all'organismo ispettivo, gestendo lo scadenziario relativo alla verifica periodica, trasmettendo prima della scadenza al Centro Servizi facsimile di incarico ad effettuare le verifiche da inviare all'organismo ispettivo e sollecitando lo stesso nel caso in cui la verifica non fosse effettuata entro il termine previsto.
- Assistenza alla verifica periodica effettuata dall'organismo ispettivo

Art.6. - Norme di sicurezza - Piano di Sicurezza Operativo

I lavori di gestione e manutenzione preventiva programmata degli impianti ascensori dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

L'impresa appaltatrice si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 - Manutenzione non ordinaria

Qualora sugli ascensori oggetto del presente capitolato si verifichi un guasto, che non sia dovuto a negligenze della Ditta di manutenzioni per inadempimenti degli obblighi di cui all'art. 5), verrà segnalato a cura della ditta aggiudicataria il tipo di guasto, ed il costo presuntivo della riparazione. La comunicazione dovrà avvenire tempestivamente, e comunque non successiva a 24 ore. Ed inoltre sono esclusi dalla gestione di manutenzione tutte le modifiche necessarie per nuove normative emanate durante la durata del contratto, nonché dei lavori di adeguamento, resi necessari per mutate esigenze di funzionalità e sicurezza degli impianti. In caso di necessità di interventi di carattere straordinario conseguenti all'esito dei controlli periodici, si valuterà di volta in volta l'affidamento.

Art. 8 - Qualità dei materiali

I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere della marca del tipo originale del pezzo sostituito, o anche del tipo consigliato dalle case costruttrici.

È fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi o comunque non ammessi dalle normative vigenti.

La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata dal relativo rapporto tecnico All'Amministrazione, inoltre, i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese dell'Impresa, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.

L'Amministrazione potrà rivalersi sulla Impresa per qualsiasi onere sostenuto per la mancata osservanza delle suddette disposizioni, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 9- Osservanza di leggi e regolamenti

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato, per quanto non sia in contratto con le norme dello stesso, anche dal rispetto delle norme in materia ed in particolare del D.P.R.

30/4/1999, n.162 e s.m.i., e dalle norme che regolano la sicurezza degli impianti, D.M. 37/08 e s.m. e i.

Art. 10- Ricognizione iniziale degli ascensori. Riscontro anomalie.

Qualora durante la ricognizione iniziale sugli ascensori dovesse essere rilevata una qualsiasi anomalia per la quale non sarà possibile procedere alla gestione, l'appaltatore deve informare la stazione appaltante indicandone le motivazioni e nell'eventualità attivare quanto previsto dall'art.5).

Art. 11 - Subappalto

E' consentito il subappalto previa autorizzazione secondo le norme in materia di servizi e forniture, per eventuali lavori straordinari non rientranti nella specifica manutenzione degli impianti elevatori.

Art.12 - Assicurazioni

La ditta Manutentrice si assume tutti i rischi derivante dalle sue responsabilità quale assuntrice della manutenzione, fino ad un massimale per sinistro di 3 milioni di euro, coperto da polizza assicurativa stipulata con primaria società. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo approvato dal decreto del ministero delle attività produttive n.123 del 12.04.2004. risponde inoltre della responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente alla manutenzione ed a qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto entro il massimale indicato. Prima dell'inizio del servizio copia della polizza dovrà essere consegnata all'ufficio amministrativo ragioneria-economato.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dell'appalto, con atto unilaterale senza bisogno di diffida, a maggiori spese della ditta aggiudicataria, qualora abbia comminato, nell'arco di sei mesi, almeno tre penali,

Inoltre, il contratto si considererà automaticamente risolto quando:

□ Si verifichi da parte dell'appaltatore la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;				
□ Venga accertata da parte dell'Ente la cessione del contratto dell'appaltatore;				
□ Si verifichi lo scioglimento, la cessazione o fallimento della ditta appaltatrice:				
□ Si verifichi la interruzione totale ingiustificata del servizio per oltre 7 (sette) giorni				
consecutivi;				

Art.14 - Penalità e sanzioni.

Ferma restando la facoltà di rescissione del contratto, l'Impresa Appaltatrice sarà assoggettata al pagamento di penali qualora durante il periodo contrattuale vengono riscontrate le inadempienze di seguito indicate:

- 1) mancata effettuazione del servizio nei modi e nei termini stabiliti nel contratto;
- 2) interruzione del servizio conseguente a mancato o intempestivo intervento da parte della Impresa aggiudicataria,
- 3) mancata intempestiva riparazione di eventuali inconvenienti;
- 4) trascurata manutenzione degli impianti;
- 5) non ottemperare a leggi, decreti, circolari, normative specifiche di settore;
- 6) modifiche arbitrarie degli impianti;
- 7) sussistenza di condizioni di pericolo per la pubblica incolumità determinate dalla mancata manutenzione conservativa di tutti i componenti impiantistici, o da anomalo funzionamento di impianti e apparecchiature.
 - Per ogni inadempienza si applicherà una penale per un importo variabile da €. 150,00 a €. 250,00 che sarà detratta dal pagamento delle fatture.
 - In via generale l'applicazione delle penali sarà preceduta da lettera di contestazione dell'Amministrazione, illustrante le inadempienze oggetto di contestazioni e richiedente

adeguata giustificazione e motivazione dell'impresa, indicando nella stessa l'entità della penale stabilita.

Art. 15 - Responsabilità della ditta aggiudicataria del servizio e fornitura.

La ditta assuntrice del servizio e forniture di cui al presente capitolato è l'unica responsabile sulle garanzie della qualità del servizio nei confronti dell'ente appaltante, ed è responsabile civilmente che penalmente per eventuali danni arrecati a persone o cose.

Art. 16 – Modalità di pagamento

Le forniture/manutenzioni verranno fatturate al Centro Servizi e dallo stesso liquidate e pagate a mezzo mandato. Il pagamento avverrà decorsi 30 giorni dalla effettuazione del collaudo.

Il collaudo della prestazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura. Eventuali ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte del fornitore.

La fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato DM n.55/2013 il Centro Servizi ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, per il quale è stato definito il Codice Unico UFZ7W6. Tale informazione dovrà essere obbligatoriamente inserita nella fatturazione elettronica in corrispondenza del tracciato 1.1.4 denominato "Codice destinatario".

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

La ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi derivanti dall'esecuzione del presente contratto anche nei confronti di eventuali sub appaltatori. Il mancato rispetto ne comporterà la nullità del contratto.

Art. 18 - Privacy.

Ai sensi dell'art.13 del D.LGS 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" s'informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguiti alla stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dati è l'Ente.

Art. 19 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

Art. 20- Effetti.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare, valgono le norme di legge e gli usi locali.